

**Sostituti.** Nei casi di mancato funzionamento del sistema

## La comunicazione sul 730 non elimina i modelli cartacei

**Nevio Bianchi  
Barbara Massara**

In prossimità della scadenza del 31 marzo, entro cui i sostituti presentano all'agenzia delle Entrate la comunicazione per ricevere telematicamente i risultati del modello 730, sono ancora molti i dubbi dei sostituti d'imposta.

Il primo di questi riguarda l'obbligatorietà della nuova comunicazione, in cui le aziende indicano all'amministrazione finanziaria le utenze telematiche (codici entrate) presso le quali dovranno essere resi disponibili i dati dei 730/4.

Il dubbio nasce dalle espressioni utilizzate nel testo del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2010, dove letteralmente si legge «i sostituti di imposta, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 comunicano, entro il 31 marzo 2010, tale scelta...», dando così l'impressione che la nuo-

va procedura sia ancora facoltativa. Nel provvedimento viene inoltre affermato che «ove sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto di imposta, l'agenzia delle Entrate trasmette la relativa ricevuta al Caf o al professionista abilitato che inviano il modello 730/4 al sostituto con i mezzi ritenuti idonei».

In pratica è già previsto che nonostante l'invio della comunicazione per la ricezione telematica, alcuni sostituti possano non essere in grado di ricevere dall'agenzia i risultati, nel qual caso i 730/4 saranno inviati direttamente dal Caf anche con moduli cartacei.

In questo clima di incertezza, sono comprensibili le preoccupazioni del sostituto d'imposta che è obbligato a gestire dati molto delicati, quali sono le risultanze delle dichiarazioni dei redditi dei propri lavoratori.

Il sostituto potrebbe, infatti, trovarsi nella condizione di ricevere sia modelli 730/4 da parte

dell'agenzia delle Entrate, resi disponibili con modalità telematica, che modelli 730/4 da parte dei Caf, eventualmente trasmessi con modalità tradizionali (ad esempio per posta ordinaria).

La ricezione dei modelli cartacei trasmessi dai Caf, potrebbe derivare sia dall'impossibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di recapitare i risultati ai sostituti (situazione prevista e disciplinata dalla norma) che dall'impossibilità da parte dei Caf di adeguarsi pienamente alla nuova procedura di invio telematico.

Al riguardo, infatti, non tutti i Caf potrebbero essere a oggi pronti, dal punto di vista tecnologico, ad applicare le nuove regole di trasmissione telematica.

Un altro quesito è se le aziende potranno ancora considerare validi e in presenza di quali presupposti i dati pervenuti dai Caf con modalità cartacea. I dubbi sono leciti, ma non bisogna dimenticare che, terminata la fase di

sperimentazione avvenuta nel 2008 e 2009, la nuova procedura di trasmissione telematica prevista all'articolo 16 del decreto legislativo 164/1999, modificato dal Dm 67/2007, è entrata a regime.

Forse la ragione per la quale l'agenzia delle Entrate nel comunicato del 16 marzo 2010 si limita a ricordare la scadenza del 31 marzo e nel provvedimento del 3 febbraio 2010 il direttore dell'Agenzia presenta la ricezione come una scelta dell'azienda, è da ricercare nella consapevolezza da parte dell'amministrazione finanziaria che siamo ancora in una fase di rodaggio, in cui non tutti gli operatori coinvolti sono in grado di garantire il servizio secondo le nuove modalità. E per non incorrere nel rischio che il sistema si blocchi, e le imposte non siano tempestivamente versate, è meglio non imporre l'utilizzo della nuova procedura telematica, e prevedere comunque il doppio canale di ricezione delle risultanze della dichiarazione dei redditi.